



Piano Mattei per lo sviluppo in Stati del Continente africano

D.L. 161/2023 / A.C. 1624

Dossier n° 61 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
27 dicembre 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1624
D.L.	161/2023
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il "Piano Mattei" per lo sviluppo in Stati del Continente africano
Numero di articoli:	7
Date:	
presentazione:	20 dicembre 2023
assegnazione:	20 dicembre 2023
Commissione competente :	III Affari esteri
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il provvedimento, già esaminato dal Senato, è composto da **sette articoli**.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, il Piano persegue la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano, mediante la promozione di uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza.

L'**articolo 1** stabilisce, al **comma 1**, che la collaborazione dell'Italia con i Paesi africani è attuata in conformità con il Piano strategico Mattei. Con una modifica introdotta al Senato, si stabilisce che il piano viene adottato con decreto del Presidente del Consiglio, previo parere delle Commissioni parlamentari. Queste si esprimono entro 30 giorni, decorsi i quali il piano è comunque approvato. Al **comma 2** vengono indicati i settori di particolare interesse del Piano, che coprono un gran numero di ambiti: dalla cooperazione allo sviluppo alla salute, dal partenariato energetico al contrasto all'immigrazione illegale.

Il **comma 3** chiarisce che il piano prevede strategie territoriali, riferite a specifiche aree del continente africano.

Il **comma 4** fissa in **quattro anni** la durata del piano, prevedendo però che esso possa essere aggiornato anche prima della sua scadenza.

Il **comma 5**, infine, stabilisce che il Piano Mattei costituisce la cornice entro cui le diverse amministrazioni dello Stato svolgono le proprie attività di programmazione, di valutazione d'impatto (inciso aggiunto durante l'esame al Senato) e di attuazione degli interventi, ciascuna nel proprio ambito di competenza.

L'**articolo 2** istituisce la **Cabina di regia** per la definizione e l'attuazione del piano.

Ai sensi del **comma 1**, la Cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio ed è composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (con funzioni di vice presidente), da altri ministri, dal presidente della Conferenza delle regioni e province autonome e da rappresentanti di agenzie e società pubbliche che operano nel settore. Fanno parte della cabina anche rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica ed università, oltre che esponenti "della società civile e del terzo settore", individuati con decreto del Presidente del Consiglio.

Il **comma 2** prevede che, su delega del Presidente del Consiglio, la cabina possa essere convocata e presieduta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il **comma 3** stabilisce che per la partecipazione all'organo non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.

Il **comma 4** stabilisce che il segretariato della cabina di regia è assicurato dalla struttura di missione, disciplinata dal successivo art. 4.

L'**articolo 3** definisce i **compiti della Cabina di regia**, i quali, ferme restando le funzioni di indirizzo e coordinamento che spettano al Presidente del Consiglio, sono i seguenti:

- coordinare le attività di collaborazione tra Italia e Stati africani, svolte, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle amministrazioni pubbliche;
- promuovere gli incontri tra rappresentanti della società civile, imprese e associazioni italiane e africane con lo scopo di agevolare le collaborazioni a livello territoriale e promuovere le attività di sviluppo (previsione aggiunta in sede referente);

- "finalizzare" il Piano Mattei e i relativi aggiornamenti;
- monitorare l'attuazione del piano, anche ai fini del suo aggiornamento;
- approvare la relazione annuale al Parlamento (di cui al successivo art. 5);
- promuovere il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato;
- promuovere iniziative finalizzate all'accesso a risorse messe a disposizione dall'Unione europea e da organizzazioni internazionali;
- coordinare le iniziative di comunicazione relative all'attuazione del piano.

L'**articolo 4**, al **comma 1**, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dal 1° dicembre 2023, una **struttura di missione**, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 303/1999 (secondo il quale, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall'atto istitutivo).

In base al **comma 2** la struttura presta supporto al Presidente del Consiglio relativamente all'attuazione del Piano Mattei e ai suoi aggiornamenti, nonché al Ministro degli esteri in quanto vice presidente della Cabina di regia, della quale essa è peraltro chiamata a curare il segretariato. Tra i suoi compiti rientra anche quello di predisporre la relazione annuale al Parlamento.

Il **comma 3** definisce la composizione della struttura, che comprende due unità dirigenziali di livello generale, due unità dirigenziali di livello non generale e quindici unità di personale non dirigenziale.

Il **comma 4** assegna alla struttura un contingente di esperti che prestano la propria attività a titolo gratuito con rimborso delle spese di missione.

I **commi 5 e 6** definiscono la posizione giuridica del personale della struttura che non appartiene alla Presidenza del Consiglio.

L'**articolo 5** prevede che il Governo trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una **relazione annuale** sullo stato di attuazione del Piano Mattei, recante le misure volte a migliorare l'attuazione del Piano medesimo e ad accrescere l'efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti, la quale, come si è anticipato, è predisposta dalla Cabina di regia.

L'**articolo 6** quantifica gli oneri derivanti dall'istituzione della struttura di missione di cui all'art. 4 in euro 235.077 per l'anno 2023 e in euro 2.820.903 annui a partire dal 2024, e provvede alla relativa copertura.

L'**articolo 7** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, dunque, il **16 novembre 2023**.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni ed altri requisiti previsti dalla legislazione vigente

Il provvedimento, originariamente composto da 7 articoli per un totale di 20 commi, risulta, a seguito dell'esame del Senato, invariato nel numero di articoli e di commi; esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla **ratio unitaria** di potenziare le iniziative di collaborazione tra l'Italia e Stati del continente africano e di promuoverne lo sviluppo economico e sociale, nonché di prevenire le cause profonde delle migrazioni irregolari.

Con riferimento al rispetto del requisito **dell'immediata applicazione** delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 20 commi 2 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di due Decreti del Presidente del Consiglio.

Il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 3 novembre 2023, è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" a dodici giorni di distanza, il 15 novembre 2023; si ricorda che in precedenti analoghe circostanze il Comitato ha invitato a riflettere sulle conseguenze di un eccessivo intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza di diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'articolo 4 prevede l'istituzione di una **struttura di missione** per l'attuazione del piano Mattei "ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legislativo 30 luglio 1999, n. 303"; tale ultima disposizione consente però l'istituzione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall'atto istitutivo.

In proposito si ricorda che l'istituzione con fonte legislativa di strutture di missione - in deroga quindi a quanto ordinariamente previsto dall'ordinamento - ha numerosi precedenti; nel solo 2023 si segnalano l'articolo 2 del decreto legge n. 13 del 2023 che ha istituito - fino al 31 dicembre 2026 - una Struttura di

missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio e l'articolo 10 del decreto legge n. 124 del 2023 che ha istituito la «Struttura di missione ZES» rinnovabile fino al 31 dicembre 2034. Si osserva però che la struttura di missione istituita dall'articolo 4 appare avere carattere permanente mentre usualmente – anche nei precedenti di istituzione *ex lege* sopra richiamati – le strutture di missione hanno un termine di durata.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'articolo 2, comma 1, istituisce un'apposita Cabina di regia composta, oltre che dal Presidente del Consiglio dei ministri che la presiede, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con funzioni di vicepresidente, "e dagli altri Ministri".

Al riguardo, si valuti l'opportunità di individuare i ministri coinvolti.